



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 21/05/2025

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra i Comuni di Zone e Castrezzato per lo svolgimento dei servizi di polizia locale anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **13:15**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
------------	-----------	----------	---------	-----------

ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		X
ZAMBOLIN ANTONIO	Assessore	Si		X

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. 35 del 21/05/2025

OGGETTO: **Accordo di collaborazione tra i Comuni di Zone e Castrezzato per lo svolgimento dei servizi di polizia locale anno 2025.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 07 marzo 1986, n.65 che testualmente dispone: *"le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data comunicazione al Prefetto"*;
- l'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 che testualmente dispone: *"La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove: a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale"*;
- l'articolo 9 comma 1 della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che testualmente dispone: *"1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali"*;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 07.01.2025 il Comune di Castrezzato ha approvato accordi di collaborazione con diverse amministrazioni per lo svolgimento dei servizi di polizia locale per l'anno 2025 includendo il Comune di Zone;

DATO ATTO che il comune di Zone è favorevole a collaborare con il Comune di Castrezzato al fine di garantire i servizi istituzionali di controllo del territorio, sicurezza stradale, servizi straordinari nei giorni feriali, festivi e in orario serale, nonché per potenziare la vigilanza nelle ore serali/notturne, contrastare la microcriminalità e migliorare la sicurezza urbana;

VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), che si intende costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO delle condizioni previste dalla deliberazione n. 4 del 07.01.2025 del Comune di Castrezzato, riportate di seguito:

"ogni singolo Comune che avrà sottoscritto l'accordo di collaborazione metterà a disposizione degli operatori di Polizia Locale dipendenti alle seguenti condizioni:

- a. i servizi esterni al proprio Comune di appartenenza, al fine di rinforzare i Corpi e/o Servizi di P.L. per fronteggiare esigenze di natura temporanea, sono consentiti solo ed esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco e/o del Comandante e/o Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di appartenenza degli agenti e previa richiesta del Comune che lo richiede;*
- b. gli Agenti di Polizia Locale, riconosciuti Agenti di Pubblica Sicurezza durante i servizi esterni, potranno essere muniti dell'arma in dotazione e potranno, su apposita richiesta da parte del Comune interessato per particolari servizi e previa autorizzazione del proprio Comune, usare gli automezzi e altri veicoli di servizio e le attrezzature in dotazione al corpo di appartenenza;*
- c. durante la permanenza nel territorio del Comune richiedente, gli agenti dipenderanno operativamente dal Sindaco e dal Comandante e/o Responsabile del Servizio del Comune medesimo, pur mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti giuridici, assicurativi e previdenziali;*

- d. tutte le spese derivanti dai servizi effettuati dagli agenti di Polizia Locale sono a carico dell'Amministrazione che richiede il servizio e saranno corrisposte al Comune di appartenenza che provvederà a retribuire il proprio personale;
- e. verrà corrisposto direttamente al Comune di appartenenza, per gli Agenti richiesti dal Comune di Castrezzato una tariffa lorda omnicomprensiva per la prestazione di ciascun servizio richiesto e sotto descritto, così differenziata:

TIPOLOGIA		FASCIA ORARIA	RETRIBUZIONE DEL SERVIZIO
S1)	rappresentanza/manifestazioni/festivi	dalle ore 00.00 alle ore 24.00	110,00 € (quota comprensiva di oneri ed Irap a carico Ente)
S2)	operativo (servizi diversi da S1)	dalle ore 19.00 alle ore 06.00	130,00 € (quota comprensiva di oneri ed Irap a carico Ente)
S3)	operativo (servizi speciali)	dalle ore 00.00 alle ore 24.00	140,00 € (quota comprensiva di oneri ed Irap a carico Ente)
<p>- Le prestazioni lavorative rese dall'operatore all'interno degli ordinari turni di servizio settimanali del Comando di Polizia Locale saranno retribuite secondo compenso orario indicato dal C.C.N.L..</p> <p>- Agli operatori dei Comuni facenti parte degli accordi di collaborazione sottoscritti sarà riconosciuto, oltre al compenso per il servizio reso, il rimborso chilometrico secondo tabella ACI pubblicata sulla G.U. a partire dalla propria residenza.</p>			

- f. i servizi S1) e S2) prevedono una durata non inferiore alle 4 (quattro) ore lavorative e saranno eseguiti secondo le esigenze del Comune di Castrezzato nella fascia oraria stabilita per ciascuna tipologia;
- g. l'operatore esterno dovrà garantire la presenza per la fascia oraria stabilita e non avrà diritto ad alcun compenso in caso di prolungamento del servizio oltre le 4 (quattro) ore minime stabilite qualora tale ulteriore periodo di servizio sia inferiore alle 4 (quattro) ore;
- h. i servizi indicati con S3) "servizi speciali" riguardano servizi particolari di Polizia Giudiziaria o attività di accertamento delle violazioni con metodologie diverse dalle ordinarie (ad. es. servizio in "borghese") e/o servizi aventi rischio elevato rispetto ai servizi ordinari (servizi di O.P., servizi di supporto/collaborazione per contrasto alla criminalità organizzata, ispezioni, supporto ATS);
- i. l'organizzazione e le modalità di espletamento dei servizi competono al Responsabile del Servizio della Polizia Locale di Castrezzato;
- j. la tipologia del servizio (S) da svolgere sarà stabilita dal predetto Responsabile, così come la relativa fascia oraria tra quelle indicate nella tabella sopracitata e gli operatori da adibire al medesimo servizio;
- k. il singolo operatore avrà diritto quindi solo ed esclusivamente alla retribuzione propria e specifica della tipologia di servizio (S) come sopra stabilita;
- l. tutti i servizi facenti parte del presente progetto dovranno essere eseguiti al di fuori del turno di servizio;
- m. il presente accordo si intende a tempo determinato dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025 e comunque non oltre la naturale scadenza del mandato dei Sindaci firmatari;
- n. tali servizi saranno attivati previa verifica delle disponibilità delle risorse a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2025/2027 e dell'adozione da parte del Responsabile dell'Area Polizia Locale del preventivo impegno di spesa;

ACQUISITO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

TUTTO ciò premesso;

Con votazione unanime e favorevole resa da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

- di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare la collaborazione con il Comune di Castrezzato alle condizioni sopra richiamate e secondo quando riportato nell'allegato schema di accordo (Allegato A);
3. di approvare l'allegato schema di accordo di collaborazione (Allegato A) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo atto;
5. di autorizzare il Sindaco alla firma del presente accordo;
6. di trasmettere la presente alla Prefettura di Brescia e ai Comuni interessati;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;
8. di dare, altresì, atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n.1199/1971.

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4, PUNTO 4, LETTERA C), DELLA LEGGE 7/3/1986, NR. 65 E DELL'ART. 09, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 01/04/2015, NR. 6.

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1. Il Comune di Castrezzato ed il Comune di Zone, interessati al presente accordo, si impegnano, compatibilmente con le rispettive esigenze di servizio, a comandare, reciprocamente e per esigenze di carattere temporaneo, i propri operatori di polizia locale presso il Comune richiedente, al fine di garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza.
2. La collaborazione fra gli Enti è prevista durante lo svolgimento di manifestazioni culturali, religiose, fiere, mercati ed in tutti quei casi in cui vi sia la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e quella stradale, vigilare sul patrimonio pubblico e privato, di contrastare i fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza urbana.

Art. 2

Durata del servizio e presupposti

1. Il servizio di cui al precedente articolo deve essere prestato nel corso dell'anno 2025 per soddisfare esigenze di natura temporanea, in caso di carenza di organico ed in caso di particolare necessità, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 4, punto 4, lettera c), della legge 7/3/1986, nr. 65 e all'art. 09, comma 1, della L.R. 01/04/2015, n. 6.
2. Le missioni esterne atte a rinforzare gli altri Corpi e/o Servizi di Polizia Locale, sono consentite solo ed esclusivamente, previa richiesta, anche per le vie brevi, del Comune che necessita del temporaneo rafforzamento del proprio personale al Comandante e/o Responsabile dell'altro Ente che, verificate le condizioni e necessità operative del proprio Corpo e/o Servizio, autorizzerà o meno l'invio del proprio personale ad espletare le sopracitate missioni esterne.

Art. 3

Dotazione ed utilizzo dei mezzi durante il servizio

1. Gli operatori di Polizia Locale, con la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato e con la propria arma di ordinanza data in dotazione dall'Ente di appartenenza dandone preventiva comunicazione alla Prefettura di Brescia.
2. Gli operatori di Polizia Locale potranno, se necessario e su apposita richiesta dell'Ente interessato, utilizzare i mezzi di servizio in dotazione al proprio Corpo e/o Servizio di Polizia Locale o utilizzare i mezzi e le attrezzature in dotazione all'Ente presso i quali sono stati temporaneamente comandati di servizio.

Art. 4

Responsabilità ed oneri

1. Il personale comandato in servizio esterno presta l'attività alle dirette dipendenze dell'Autorità locale dell'Amministrazione richiedente, alla quale risponde degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il personale di cui al precedente comma mantiene, ai fini degli effetti economici, assicurativi e previdenziali, la dipendenza dall'Ente di appartenenza.
3. Le spese derivanti dai servizi effettuati dal personale di Polizia Locale sono a carico dell'Amministrazione che richiede il servizio.

Il presente accordo verrà inviato a S.E. il Prefetto della provincia di Brescia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge nr. 65/86.

Dalle residenze municipali, (vedasi la data delle firme digitali)

Il Sindaco del Comune di Castrezzato (BS)

Dott. Luigi Cuneo
(f.to digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Zone (BS)

Marco Antonio Zatti
(f.to digitalmente)